

TI_GERICHTE 11.2022.7 vom 8. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.7

FR: TI_GERICHTE 11.2022.7 du 8 février 2022

IT: TI_GERICHTE 11.2022.7 del 8 febbraio 2022

Regeste

Esecuzione di decisioni: diritto di visita

Erwägungen

E. 2

Al reclamo RE 1 acclude un certificato medico 4 gennaio 2022 dello psicologo e psicoterapeuta _____ M_____, suo medico di fiducia. In una procedura di reclamo tuttavia la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (sentenza del Tribunale federale 5A_863/2017 del 3 agosto 2018 consid. 2.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.122 del 18 marzo 2021 consid. 2). Del resto, si volesse anche supporre che il principio inquisitorio illimitato a tutela dei figli minorenni (art. 296 CPC) possa costituire un'eccezione a tale precetto (art. 326 cpv. 2 CPC; Bastons Bulletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 12 ad art. 326), il certificato medico in questione non è –come si vedrà oltre (consid. 6b)– di rilievo per il giudizio.

E. 3

Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, accertato che RE 1 non aveva accompagnato il figlio al primo diritto di visita organizzato dalla curatrice per il 18 dicembre 2021, ha ritenuto che le giustificazioni addotte dalle madre, le quali “sostanzialmente ribadiscono la linea argomentativa sin qui sviluppata in causa, ribaltando cioè sulla controparte l'origine del proprio atteggiamento”, non costituissero una valida scusante per sottrarsi alla decisione del 25 ottobre 2021. E ciò, egli ha soggiunto, “anche alla luce delle motivazioni della decisione 11 novembre 2021 del presidente della prima Camera civile del Tribunale d'appello, che ha rifiutato di concedere effetto sospensivo all'appello da essa interposto”. Per il primo giudice, pertanto, l'agire della convenuta “è ingiustificato ed arbitrario, oltre che inaccettabile”. Constatato che RE 1 non aveva accolto l'invito contenuto nella precedente decisione, rifiutando di collaborare con la curatrice e di rispettare la disciplina del diritto di visita, il Pretore aggiunto ha comminato così alla convenuta l'applicazione dell'art. 292 CP, “sanzione che sarà (...) pronunciata nel caso di ulteriore assenza al prossimo diritto di visita, che la curatrice è pertanto invitata a calendarizzare unitamente (ai tre successivi)”.

E. 4

La reclamante riprende per l'essenziale quanto già allegato nell'appello del 5 novembre 2021, ribadendo di essere confrontata con una grave situazione causata dal comportamento “significativamente manipolatorio” dell'istante, che non permette alcuna prospettiva relazionale con il figlio. Per lei l'assenza di relazioni personali tra padre e figlio giova al proprio delicato stato di salute e favorisce un ambiente positivo anche per S_____,

garantendo a quest'ultimo la maggiore stabilità possibile. Essa afferma di non opporsi all'esecuzione della perizia giudiziaria, ma chiede ancora una volta di attendere l'esito degli accertamenti specialistici prima di ripristinare diritti di visita, la ripresa delle relazioni personali non essendo a suo avviso nell'interesse del figlio e nuocendo finanche al bene di lui. Inoltre essa contesta l'adozione di misure esecutive nei suoi confronti, giacché "un'afflizione psicologica non si vince con un'imposizione". Anzi, a suo dire, in questo momento l'obbligo "non può essere vissuto da chi passivamente lo deve subire se non come accanimento". Anche perché, essa ripete, il suo malessere "vero e profondo" si ripercuote sul figlio. A sostegno delle sue argomentazioni l'interessata acclude all'appello un nuovo certificato medico in cui il dott. M_____ M_____ conferma quanto diagnosticato in precedenti attestazioni, ovvero che la paziente "entra in un circuito d'allerta significativo appena vi è la percezione che possa incontrare il padre di S_____". Onde, in definitiva, la richiesta di annullare la decisione impugnata.

E. 5

Oggetto della presente decisione è unicamente la questione di sapere se la pronuncia da parte del Pretore aggiunto di una misura d'esecuzione indiretta, come la comminatoria penale dell'art. 92 CP (art. 343 cpv. 1 lett. a CPC), sia giustificata. La reclamante non contesta per altro che il decreto cautelare del 25 ottobre 2021 in cui sono state disciplinate le relazioni personali tra padre e figlio sia esecutivo. E, come ha già spiegato il Pretore aggiunto, l'impugnazione di quel decreto non ha sospeso l'esecuzione di quanto ivi stabilito, la richiesta dell'appellante in tal senso essendo stata respinta dal presidente di questa Camera (art. 315 cpv. 4 lett. b e cpv. 5 CPC). Al decreto in rassegna si deve quindi ottemperare fino al momento della sua modifica o della sua soppressione, seppure in seguito esso possa rivelarsi parzialmente ingiustificato (DTF 142 III 592 consid. 5.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.56 del 2 agosto 2019 consid. 7 con richiami).

E. 6

Nel quadro di un'esecuzione (diretta o indiretta) non è possibile rimettere in discussione la decisione da eseguire o le misure esecutive previste in quella decisione. Davanti al giudice dell'esecuzione "la parte soccombente" è abilitata a far valere solo vizi inerenti alla procedura di esecuzione medesima e a contestare il carattere esecutivo della decisione. Per quanto concerne il merito, essa può opporre unicamente che dopo la comunicazione della decisione si sono verificate circostanze suscettibili di ostare all'esecuzione del giudizio, essendo intervenuto l'adempimento, la concessione di una dilazione oppure la prescrizione o la perenzione della pretesa (DTF 145 III 265 consid. 5.5.2; cfr. anche RtiD I-2017 pag. 710 n. 31c). Si ricordi inoltre che l'esecuzione di un diritto di visita è regolata a sua volta dagli art. 338 segg. CPC (I CCA, sentenza inc. 11.2021.131 del 24 novembre 2021 consid. 4 con rinvio). a) Nel caso in esame le contestazioni che la reclamante allega non riguardano circostanze intervenute dopo il decreto cautelare del 25 ottobre 2021, ma vertono essenzialmente sulle sue condizioni di salute e sono già state esaminate nella decisione da eseguire. Quanto essa fa valere è volto in realtà a ridiscutere la disciplina delle relazioni personali – esecutiva – regolata nel decreto cautelare del 25 ottobre 2021. Si riferisce in altri termini a quella decisione, non alla decisione impugnata. Simili questioni, come detto, esulano dal giudizio odierno e non ostano all'esecuzione del decreto cautelare né, tanto meno, possono rimetterlo in causa. Posto ciò, che il giudice dell'esecuzione possa comminare a un genitore renitente l'applicazione dell'art. 292 CP è indubbio (sentenza del Tribunale federale 5A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid.

E. 6.1

con richiami, in: FamPra.ch 2018 pag. 570) . Tale mezzo di coercizione indiretta, oltre a promuovere l'esecuzione delle decisioni, assicura il rispetto delle ingiunzioni delle autorità (DTF 147 IV 154 consid. 1.4.4). In concreto, vista la ferma opposizione della convenuta all'esercizio del diritto di visita da parte del convenuto, sussistevano indizi più che sufficienti per presumere che essa non sia intenzionata a rispettare l'ordine del Pretore aggiunto. In tali circostanze la misura decisa dal primo giudice sfugge alla critica. b) Non si disconosce che il giudice dell'esecuzione, in virtù del suo potere di apprezzamento, può adattare il diritto di visita a nuove circostanze oppure sospenderlo temporaneamente o finanche rifiutarlo per tenere conto del bene del figlio (sentenza del Tribunale federale 5 A_167/2017 dell'11 settembre 2017 consid. 6.2 in: FamPra.ch 2018 pag. 570; v. anche Meier/Stettler Droit civil suisse, Droit de la filiation, 6^a edizione, pag. 699 n. 1073 e pag. 701 n. 1074). Ma nel caso in esame, per tacere del fatto che nel frattempo non è intervenuta alcuna modifica delle circostanze, non risulta che il diritto di visita nuoccia al bene del figlio (il Pretore aggiunto ha se mai accertato il contrario). E che la reclamante non sopporti l'esercizio di tali relazioni personali non deve andare a scapito del minore, i cui interessi sono prioritari. Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, una custodia parentale non deve in nessun caso fungere da strumento terapeutico, sicché un genitore affidatario non può esercitare la custodia impedendo a un figlio di incontrare l'altro genitore solo perché ciò lo riconforta o lo riequilibra psichicamente (cfr. I CCA, sentenze inc. 11.2008.17 del 20 ottobre 2008 consid. 9c e 11.2006.130 del 28 aprile 2008 consid. 9). Men che meno ove si consideri che in concreto il diritto di visita fissato dal Pretore aggiunto prevede l'esercizio del medesimo in un Punto d'incontro sotto sorveglianza. La curatrice veglierà, ad ogni modo, affinché prima e dopo le viste i genitori di Sebastiano non abbiano a incrociarsi o a incontrarsi. Ne segue che, in definitiva, il reclamo vede la sua sorte segnata.

E. 7

L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

E. 8

Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze sul diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF) senza riguardo a questioni di valore (sentenza del Tribunale federale 5A_148/2007 del 10 luglio 2007 consid. 1.2). Per questi motivi, decide: 1. Il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se

il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.